



# COMUNE DI NOVENTA VICENTINA



## Regolamento per i Contributi

## **Capo I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1 - FINALITA'**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità ed i criteri stabiliti per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in base alla normativa vigente, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### **Art. 2 - CONDIZIONI**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **Art. 3 – PUBBLICIZZAZIONE**

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento, in base alla normativa vigente, agli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto Comunale, agli enti ed istituzioni pubbliche o private, alle forze sociali e a tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

## **Capo II**

### **PROVVIDENZE PER ENTI PUBBLICI O PRIVATI ASSOCIAZIONI COMITATI GRUPPI SPORTIVI O DI ALTRA NATURA**

#### **Art. 4 – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI**

1. I contributi possono essere di natura ordinaria o straordinaria.
2. I contributi ordinari vengono concessi per le normali attività annuali del richiedente.
3. I contributi straordinari vengono concessi per particolari iniziative che esulano dall'attività ordinaria del richiedente e non sono inserite nel bilancio di previsione e nel programma di attività annuali, come avvenimenti, ricorrenze o manifestazioni di carattere occasionale.

#### **ART. 5 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTRIBUTI ORDINARI**

1. Per gli enti pubblici o privati e le associazioni, cooperative, gruppi e comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata:
  - a) per il primo anno, da copia del bilancio di previsione annuale e dal programma annuale di attività;
  - b) per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il richiedente ha fruito del contributo comunale, oltre che dal preventivo e programma, anche dal rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.
3. La quantificazione e l'impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi finanziari di cui al presente articolo vengono disposti dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente.
4. Le domande per gli interventi ordinari vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno sulla base di quanto stabilito da apposito avviso pubblico del Comune.
5. L'erogazione dei contributi avviene nel seguente modo:
  - a) il 75% viene liquidato immediatamente, previa l'esecutività del bilancio di previsione comunale;

b) il 25% viene liquidato a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del beneficiario del bilancio consuntivo dell'anno precedente o dell'anno in cui il contributo è stato stanziato e solo alle seguenti condizioni:

\_ il beneficiario dimostri che le spese complessive hanno superato il 100% del contributo comunale,

\_ il beneficiario dimostri che non vi è avanzo di bilancio (a meno che non si intenda come avanzo la quota del 25% ancora da liquidare, in tal caso si procede al saldo).

6. La liquidazione del saldo, acquisiti tutti i documenti di cui sopra, sarà disposta dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione.

7. I documenti presentati dal soggetto richiedente debbono essere firmati dal Presidente o dal responsabile.

8. Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni, etc.) ed indicano nella domanda le generalità della persona che assume tutte le responsabilità del caso a cui devono essere intestati i mandati di pagamento del Comune.

9. È facoltà della Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione Consiliare, accogliere, per particolari casi, richieste di comitati spontanei o associazioni temporanee, non in possesso di regolare Statuto o legittimazione.

#### ART. 6 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per gli enti pubblici o privati, le associazioni, i gruppi, le cooperative ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

2. La quantificazione e l'impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi finanziari, per gli interventi di cui al comma precedente, vengono disposti dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente.

3. La liquidazione viene disposta dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione a seguito di presentazione al Comune da parte del beneficiario di un dettagliato rendiconto.

4. La liquidazione verrà effettuata nei limiti dell'assegnazione della Giunta Comunale, ma non oltre la copertura del disavanzo risultante dal rendiconto presentato dal richiedente; qualora il bilancio della manifestazione od attività risultasse in attivo senza il concorso del contributo comunale, il contributo stesso non sarà liquidato.

5. Il Comune potrà chiedere al soggetto beneficiario, ai fini della liquidazione di cui al comma precedente, copia dei documenti giustificativi delle spese.

6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti alle quali concorre finanziariamente il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate direttamente dai componenti del soggetto organizzatore né da coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esso collaborano; non vanno ricompresi altresì gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti di cui il soggetto organizzatore dispone o che gli sono stati messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da terzi.

#### Art. 7 - ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria per la concessione dei contributi ordinari e straordinari viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispose la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare.

2. Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.

3. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative.

4. L'apposita Commissione consiliare esprime il proprio motivato parere sia sui contributi ordinari sia contributi straordinari.

#### Art. 8 INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici, naturali e tradizionali;
- d) Istruzione, cultura, informazione ed assistenza scolastica;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali e di quelli civili.

#### Art. 9 – SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere disposti dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici o istituti scolastici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione, dei giovani, degli studenti, di particolari categorie di persone;

b) di enti privati, gruppi sportivi, associazioni ricreative e del tempo libero, cooperative, associazioni operanti nel sociale, fondazioni o istituzioni di carattere privato che esercitino prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuino iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

#### Art. 10 TIPOLOGIA DELLE PROVVIDENZE

1. Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

a) la consegna dei buoni viveri;

b) il prestito di somme di denaro o l'anticipazione di parte del saldo, da erogare a consuntivo, a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno, fatte salve le disposizioni del Capo II;

c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;

d) la concessione di beni in uso, in comodato gratuito o con altro tipo di contratto;

e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

#### Art. 11 - SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve essere acquisita agli atti della delibera o agli atti d'archivio del Comune.

## Art. 12 - PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

1. Gli enti pubblici o privati, i gruppi, i comitati, le cooperative e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività devono pubblicizzare che le stesse sono realizzate anche con il contributo economico del Comune.

## Art. 13 - PATROCINIO

1. Il Comune può patrocinare iniziative, convegni, manifestazioni, ricorrenze organizzate da terzi nel territorio comunale.

2. Il Patrocinio viene concesso per iscritto dal Sindaco e può esplicitarsi mediante:

- a) l'uso gratuito di strutture comunali,
- b) l'utilizzo gratuito di attrezzature comunali,
- c) la consulenza del personale degli uffici comunali per le pratiche da produrre agli enti pubblici diversi dal Comune (Ulss, Commissione Provinciale Spettacoli, ecc.),
- d) la divulgazione o pubblicizzazione dell'iniziativa anche attraverso i mezzi di informazione del Comune.

3. Il patrocinio, qualora concesso dal Comune, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

### **Capo III**

## **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

#### **Art. 14 – FINALITA'**

1. Il presente capo disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei servizi socio assistenziali alla persona e alle famiglie nel rispetto della vigente legislazione. L'Amministrazione Comunale intende garantire alla popolazione residente condizioni di vita civili e dignitose che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psicofisiche.

2. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale. Ai bisogni del cittadino il Comune risponde mediante l'analisi, la presa in carico e, possibilmente, la formulazione di un progetto, concordato con il cittadino stesso, che nell'ambito di un processo d'aiuto alla persona prevede il ricorso a tutti gli interventi esperibili per favorire l'autonomia individuale o del nucleo familiare. L'intervento del Comune può variare in base all'attivazione e alla collaborazione del cittadino.

3. Il ruolo del Comune consiste nell'offrire opportunità e servizi: in presenza di servizi comunali (quali Asilo Nido, trasporto, mensa scolastica, assistenza domiciliare, servizio svolto dagli obiettori di coscienza ecc.) è da preferire la commutazione economica in servizi con la finalità di una migliore gestione delle risorse presenti.

4. Nell'ambito della titolarità della competenza dei minori il Comune privilegia l'attuazione di interventi di prevenzione del disagio minorile anche in collaborazione con la scuola e altre istituzioni pubbliche e private, adottando politiche a sostegno del minore e della sua famiglia, al fine di superare situazioni di disagio che possono pregiudicare un adeguato sviluppo psicofisico del minore stesso.

5. Nell'ottica dei piani di zona l'intervento comunale opera nell'ambito di integrazione globale con tutti i servizi territoriali pubblici e privati.

#### **Art. 15 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI: PROCEDIMENTO E DOCUMENTAZIONE**

1. L'ammissione ai servizi socio assistenziali ha inizio previo colloquio o domanda dell'interessato o dell'eventuale tutore, curatore o parente di riferimento, nel caso di persona svantaggiata o in condizioni di non autosufficienza o su segnalazione del caso.

2. Il Comune individua il responsabile del procedimento e questi provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore la responsabilità dell'istruttoria in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, informandone l'interessato. Terminata l'istruttoria, l'incaricato del procedimento predisponde lo schema di provvedimento motivato che è emanato nei termini prescritti. L'interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento al responsabile del procedimento per sapere a che punto è la sua pratica e per qualsiasi altra informazione che lo riguarda. L'esito



dell'istanza è comunicato all'interessato entro i termini previsti dal regolamento dei procedimenti amministrativi.

3. Il Responsabile garantisce il rispetto della privacy dell'interessato anche assicurandosi che tutti i documenti che si riferiscono alla sua persona (in particolar modo i dati "sensibili" che ineriscono alla sfera della salute, vita sessuale etc. ...) rimangano riservati.

4. Nella domanda, compilata in apposito modulo e sottoscritta, l'interessato o un suo rappresentante, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) composizione e redditi del proprio nucleo familiare;
- b) esistenza di proprietà immobiliari e di eventuali terreni;
- c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti;
- d) eventuali risparmi o investimenti o rendite;
- e) eventuali donazioni effettuate negli ultimi 5 anni.

Il richiedente si impegna a comunicare al servizio ogni variazione significativa dei punti sopra esposti.

5. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione, anche con un'autocertificazione:

- a) ultima busta paga propria e dei componenti il nucleo familiare;
- b) certificato/i di pensione (INPS o altri enti; estere, di guerra, di invalidità, assegno di accompagnamento ecc.) e/o di rendite INAIL;
- c) dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente commissione sanitaria dell'USL di appartenenza;
- d) ricevuta del canone d'affitto e/o mutuo prima casa;
- e) tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e disoccupati, nonché certificato di iscrizione al locale ufficio del Lavoro e della massima occupazione;
- f) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno;
- g) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (limitatamente a fatti, stati e qualità personali inerenti il bisogno o riferiti alla rendicontazione di spese che per loro natura non siano documentabili fiscalmente);
- h) documentazione relativa ad eventuali spese straordinarie per le quali si chiede il contributo economico.

#### Art. 16 - MINIMO VITALE

1. Il reddito "minimo vitale" è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere della persona, ed è calcolato su una quota mensile pari alla pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S. e aggiornata annualmente in modo automatico.

2. I beneficiari sono persone singole o nuclei familiari che indipendentemente dalla loro volontà o capacità si trovano provvisoriamente, o in via continuativa, ad avere un reddito insufficiente rispetto a comprovate necessità.

3. Per corrispondere il minimo vitale si applica la seguente tabella:

- a) persona sola: 100% della quota base;
- b) nucleo familiare composto da più persone:
  - al primo componente 100% della quota base;
  - dal secondo componente in poi 20% della quota base fino ad un massimo del 50% del minimo vitale.

4. La composizione del nucleo familiare è determinata dallo stato di famiglia.

5. Si individuano i seguenti correttivi, tra di loro non cumulabili per la stessa persona, e applicabili per comprovate necessità (e comunque non in modo automatico) in situazioni particolari che possono avere dei consumi superiori:

- a) per ogni neonato da 0 a 1 anno si aggiunge il 30% della quota base;
- b) per ogni bambino da 1 a 3 anni si aggiunge il 20% della quota base;
- c) per ogni componente adulto o minore bisognoso di assistenza continua si aggiunge il 50% della quota base;
- d) agli importi derivanti dal conteggio di cui sopra verrà aggiunto il 30% delle spese, opportunamente documentate, per far fronte all'eventuale canone d'affitto (con regolare contratto) limitatamente ad un alloggio che, per ubicazione, tipologia e superficie sia strettamente necessario alle esigenze del nucleo familiare.

6. Con apposita valutazione del servizio sociale possono inoltre essere conteggiate le spese a carattere continuativo derivanti dalla necessità di garantire custodia e assistenza ai minori e inabili, per le quali, a causa della particolare situazione, i correttivi al calcolo del reddito del Minimo Vitale risultano insufficienti.

#### Art. 17 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo (compresi gli alimenti, gli assegni di accompagnamento, pensioni privilegiate di guerra, indennità varie, redditi di capitale ecc.) percepiti dai vari componenti del nucleo familiare.

2. Nel caso in cui il reddito non sia documentato, o il tenore di vita risulti discordante rispetto a quanto dichiarato, si può procedere ad accertamenti delle condizioni economiche.

3. Solo per casi eccezionali e di documentata gravità, la Giunta Comunale, sentita la Commissione consigliare Competente, può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

#### Art. 18 - CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI

1. Il sussidio economico viene erogato in modo da consentire all'utente di disporre di un reddito minimo mensile per vivere dignitosamente e in maniera civile.

2. L'ammontare massimo del contributo mensile da erogare risulta dalla differenza tra il minimo vitale e il reddito reale del nucleo familiare.

3. L'entità del contributo deve comunque fare riferimento solo al bisogno rilevato, secondo le modalità previste dall'art. 14.

4. Le somme mensili in denaro vengono erogate, per un periodo non superiore ai sei mesi alla volta salvo casi eccezionali in cui esistono controindicazioni tecniche. Per i casi di grave emarginazione (tossicodipendenza, etilismo, ecc. ), l'erogazione economica sarà sostituita, su proposta dei servizi competenti, dalla fruizione di prestazioni dirette.

#### Art. 19 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER CASI STRAORDINARI

1. E' prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrono spese che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario possono essere risolte. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) spese sanitarie, opportunamente documentate da certificato medico, limitatamente a farmaci o presidi sanitari indispensabili alla tutela della salute del richiedente, e/o prestazioni, se prescritte da sanitari, che non possono essere erogate in regime di gratuità dal SSN;
- b) assistenza ai soggetti non autosufficienti, che non possa essere assicurata dai familiari, o volontari, che richieda la presenza di terzi e che non sia gestibile con l'assistenza domiciliare;
- c) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- d) per la fornitura di attrezzature, materiale o per l'esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica (ad esempio stufe, riparazioni, legna ecc);
- e) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- f) per onoranze funebri decorose;
- g) per l'acquisto di protesi;
- h) per l'acquisto di libri scolastici ma solo nel caso in cui non sia previsto il contributo della Regione;
- i) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- l) per l'affido eterofamiliare di minori;
- m) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

3. L'assistenza straordinaria può essere erogata "Una tantum", secondo il calcolo del Minimo Vitale, per un importo massimo pari al 75% della spesa sostenuta (opportunamente documentata), salvo casi di eccezionale disagio e gravità, proposti dall'assistente sociale.

#### Art. 20 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono motivi di esclusione dai contributi, sia continuativi che per casi straordinari (salvo casi di rilevante necessità sociale per i quali si attuerà azione di rivalsa):

- a) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 Codice Civile) che di fatto provvedano in modo esauriente rispetto al bisogno rilevato;
- b) la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso) e di beni mobili registrati (salvo il caso di un'auto modesta) o terreni che non siano strumenti di lavoro;

- c) il reddito del nucleo o della persona singola superiore al minimo vitale;
  - d) l'aver effettuato lasciti o donazioni consistenti negli ultimi 5 anni.
2. Solo per casi eccezionali e di documentata gravità sociale e/o familiare, la Giunta Comunale, sentita la commissione Consiliare competente, può ammettere ai benefici economici anche il proprietario di beni immobili il cui reddito sia superiore al minimo vitale, purché assuma impegno con atto scritto, da registrare a sue spese, a rimborsare al Comune la somma richiesta.

#### Art. 21 - ESONERO PAGAMENTO BUONI MENSA E TRASPORTO

1. Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il Comune concede l'esonero dal pagamento delle spese di mensa e trasporto scolastico alle famiglie che presentino istanza secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
2. Su segnalazione della scuola o di altri enti pubblici, per situazioni di grave disagio sociale di minori, l'esonero potrà essere concesso anche per i nuclei familiari il cui reddito supera il minimo vitale, di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

#### Art. 22 - BUONI VIVERI

1. Nei casi urgenti ed eccezionali, con atto del Responsabile del Servizio su proposta dell'Assessore competente, si può disporre la concessione di buoni viveri a favore di persone fisiche in stato di bisogno, per un importo massimo di lire 200.000.
2. L'Assessore competente è impegnato a relazionare in occasione delle riunioni della Commissione consiliare permanente sugli interventi effettuati.

#### Art. 23 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il Comune privilegia la realizzazione di servizi che favoriscono l'integrazione socio sanitaria, con particolare riguardo all'attivazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata, in collaborazione con i servizi dell'USL, del volontariato e dei familiari. L'assistenza domiciliare ha i seguenti obiettivi:
- a) favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione evitandone l'istituzionalizzazione;
  - b) supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio, gestite a domicilio;
  - c) favorire, nel limite del possibile, il recupero dell'autonomia del singolo o del nucleo familiare.
2. Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni, con la finalità di mantenere vive le risorse di autosufficienza ed autonomia del singolo o del nucleo familiare:
- a) pulizia e igiene della persona;

- b) governo della casa: pulizia, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- c) sostegno e stimolo nelle relazioni con i familiari e la comunità e accesso ai servizi territoriali;
- d) servizio di lavanderia presso una struttura attrezzata e/o a domicilio;
- e) servizio trasporto e accompagnamento quando non sia effettuabile con risorse proprie o mediante attivazione del volontariato;
- f) visite domiciliari di socializzazione;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione;
- l) prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- m) trasporto dei pasti caldi a domicilio.

2 bis. A coloro che hanno titolo al servizio domiciliare gratuito a sensi del comma 7 nulla verrà richiesto per il servizio del trasporto di cui alla lettera m) del comma precedente. A tutti gli altri richiedenti verrà richiesto un rimborso forfettario che sarà determinato dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dallo stesso comma 7.

3. Requisiti per l'ammissione al servizio sono i seguenti:

- a) presenza di malattie che comportino la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;
- b) carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte dei familiari rispetto al bisogno;
- c) famiglie problematiche o multi problematiche che riconoscano la propria difficoltà nella gestione dei figli minori;
- d) condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.

4. In situazioni di grave emarginazione con segnalata e rilevata trascuratezza nei confronti di minori, adulti o anziani non autosufficienti, il servizio può essere proposto e attivato d'ufficio previa valutazione dell'Assistente Sociale.

5. Per l'ammissione al servizio sarà data precedenza, nell'ambito della disponibilità dello stesso, alle situazioni che presentino minor reddito, maggior gravità del bisogno o assenza di reti familiari o informali in grado di sopperire al bisogno.

6. L'ammissione al servizio e il monte ore per ciascun utente vengono gestiti dall'Assistente Sociale a seguito di apposita istruttoria. A cadenza annuale viene effettuato l'opportuno aggiornamento sull'andamento del servizio. La durata del servizio è fissata per un massimo di un anno, rinnovabile su valutazione del caso. Annualmente si procede all'aggiornamento dei redditi e al conseguente ricalcolo della quota a carico di ciascun utente.

7. L'utente, in base al reddito mensile, partecipa alla spesa del servizio secondo i criteri sottoelencati:

numero componenti	* Pensione minima Inps lavoratori dipendenti (stabilita annualmente)	Fino a tali importi partendo come base da quello appartenente alla fascia precedente				
		(E) Più 25% di *	(F) Più 50% di*	(G) Più 100% di *	(H) Più 125% di *	(I) Oltre
<b>1</b>	(A) Fino al 120% di *	A + E	A + F	A + G	A + H	A + I
<b>2</b>	(B) Fino al 170% di *	B + E	B + F	B + G	B + H	B + I

<b>3</b>	(C Fino al 200% di *	C+E	C+F	C+G	C+H	C+I
<b>da 4 in su</b>	(D) Fino al 250% di *	D+E	D+F	D+G	D+H	D+I
<b>Costo orario</b>	<b>Gratuito</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>

8. Per i soggetti che usufruiscono per più di quattro ore settimanali del servizio, il costo delle ore eccedenti sarà quello della fascia precedente in cui rientra il nucleo familiare. Qualora l'intervento del servizio consista in una visita domiciliare di socializzazione, tale servizio non viene conteggiato come costo per l'utente.

9. Il reddito mensile dell'utente che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale e nel calcolo del reddito netto vengono detratte le spese sanitarie, l'affitto.

10. In presenza di particolari casi di grave emarginazione e bisogno assistenziale, nonché in caso di minori, il Comune potrà erogare il servizio a prescindere dal reddito, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, a seguito di apposita relazione.

11. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare in caso di :

- a) raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma di intervento;
- c) comunicazione scritta da parte dell'utente;
- d) decesso;
- e) ricovero in istituto;
- f) perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- g) valutazione negativa (da parte del Responsabile del Procedimento preposto alla gestione del servizio) a seguito di una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell'utente nei confronti del servizio o del progetto individuale stabilito.

12. Il Servizio sarà sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente; potrà altresì essere sospeso, con preavviso di 30 giorni, qualora si riduca la disponibilità dello stesso, anche per sopravvenute richieste di persone non abbienti o casi gravi.

#### Art. 24 - CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN ISTITUTO

1. L'Amministrazione Comunale offre alle persone residenti nel comune la possibilità di essere accolte in struttura pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare l'intera retta richiesta, qualora venga meno la possibilità di rimanere presso il proprio domicilio, anche a seguito di valutazione della U.O.D. del caso.

2. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo patrimonio mobiliare e immobiliare e con il suo reddito anche derivante da qualsiasi tipo di indennità o pensione, salvo la quota per le piccole spese personali, previste della normativa vigente. Per casi di particolare rilievo umano e sociale, valutati discrezionalmente dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, la quota per le piccole spese personali può essere determinata in misura differenziata rispetto alla normalità dei casi.

3. Qualora esistano familiari di cui all'art. 433 del c.c., gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente nell'ordine e in base alle disposizioni di cui al precitato articolo 433 c.c. e seguenti, al mantenimento e all'integrazione della quota di costo non coperta dai redditi e dal patrimonio del ricoverato, in relazione alle accertate e reali possibilità economiche del nucleo familiare;
4. Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri Enti o Istituzioni.
5. L'intervento economico viene erogato finché permangono le condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo.
6. Il Comune si accorda con gli Istituti per la riscossione delle pensioni e per il pagamento delle rette, detraffa la quota per le spese personali.
7. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, dall'impegnativa, sottoscritta dall'interessato, attestante il proprio impegno a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune, qualora disponga di beni mobili e/o immobili a vario titolo, in tempi successivi all'inizio di erogazione del contributo.
8. Il Comune, altresì, si riserva la facoltà di costituire privilegio, su eventuali beni immobili di proprietà del ricoverato al fine del recupero delle somme anticipate a favore dell'assistito a titolo di pagamento della retta.

#### Art. 25 - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

1. Nei casi in cui si rilevi una situazione di rischio o pregiudizio per il minore, anche a seguito di valutazione multidisciplinare del caso, in collaborazione con i servizi dell'USL, il Comune adotta prioritariamente risposte protettive o tutelanti che possano venire da risorse attivabili a livello locale, quali ad esempio l'asilo nido, l'affido familiare completo o diurno, i sostegni socio-educativi, i centri diurni di aggregazione per minori, i doposcuola, i centri ricreativi, i soggiorni vari, il sostegno economico alla famiglia, ecc. ...
2. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/84, il Comune assegna mensilmente alle persone singole, alle famiglie e a gruppi - famiglia che hanno minori in affidamento, per ogni minore affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento, una somma pari all'ammontare della pensione minima Inps per lavoratori dipendenti. La somma è diminuita dell'importo degli assegni familiari, degli assegni assistenziali, dei trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore e di cui l'affidatario detenga la disponibilità.
3. Nel caso di affido diurno, alla famiglia di appoggio viene erogato un contributo di riconoscimento per il servizio offerto pari al 40% del trattamento Minimo Inps lavoratori dipendenti.
4. E' previsto un contributo economico aggiuntivo quale rimborso per spese straordinarie relative al minore in affido.

#### Art. 26 - SERVIZI SVOLTI DA OBIETTORI DI COSCIENZA

1. Nello svolgimento di attività socio assistenziali, il Comune può avvalersi della collaborazione degli obiettori di coscienza, a seguito di apposita convenzione con il Ministero della Difesa e secondo le modalità previste dal piano di utilizzo. Gli obiettori di coscienza verranno coordinati secondo il programma redatto dall'Ufficio servizi sociali.

2. Al fine di avvalersi dei servizi degli obiettori di coscienza, è necessario presentare domanda all'Ufficio Servizi Sociali che valuterà il tipo di intervento richiesto.

#### Art. 27 - INFORMAGIOVANI

1. E' un servizio finalizzato a informare i giovani sulle opportunità esistenti nei loro principali ambiti di interesse: scuola, lavoro, cultura e tempo libero, vita sociale, viaggi all'estero.



## **Capo IV**

### **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

#### **Art. 28 - FINALITA'**

1. Il Comune mira a sviluppare nella popolazione residente una cultura ed una politica sportiva rispondenti ai crescenti bisogni della collettività, in modo particolare a favore dei giovani.
2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati in modo particolare alla pratica dello sport dilettantistico, inteso come importante servizio sociale per la formazione dell'uomo e del cittadino.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente o prevalentemente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.

#### **Art. 29 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI**

1. Il Comune, allo scopo di incrementare e consolidare la pratica dell'associazionismo sportivo, può concedere contributi specifici per l'uso di impianti di proprietà non comunale oppure stipulare convenzioni con i proprietari di impianti sportivi al fine di concedere usi agevolati ai propri richiedenti.

#### **Art. 30 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

1. Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi o di quelli avuti in gestione alle società o gruppi richiedenti fissandone l'eventuale contribuzione.
2. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società ed ai destinatari dell'attività sportiva, con particolari agevolazioni nei confronti di coloro che svolgono attività promozionale giovanile.
3. Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi, di norma, entro il 30 settembre, per l'anno scolastico successivo, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni professionistiche e a quanto indicato nel successivo articolo.
3. Gli impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:
  - a) i nominativi dei responsabili;
  - b) le ore e le giornate di utilizzo;
  - h) la durata;

- i) l'importo della eventuale contribuzione per l'uso dei locali e per le spese delle utenze da parte del concessionario;
- j) l'individuazione dei responsabili della custodia durante l'uso e di coloro che svolgono le pulizie, dopo l'uso, in nome e per conto del concessionario,
- k) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- l) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- m) il divieto di subconcessione;
- n) i casi di revoca;
- l) ogni altro obbligo a carico del concessionario.
- m) la quota versata dagli utilizzatori della palestra al soggetto concessionario della stessa nel caso in cui questi agisca come un soggetto privato (anche se affiliato a Federazioni)

4. Nel caso in cui l'impianto o struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 31 CRITERI E PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Il Responsabile del Servizio concederà le strutture sportive dopo avere valutato l'ammissibilità delle domande pervenute entro i termini.
3. Non sono ammesse domande non sottoscritte e non conformi con quanto richiesto dall'apposito Avviso Pubblico.
4. In caso di sovrapposizione di richieste, le assegnazioni verranno fatte seguendo le seguenti priorità:
  - a) società o associazioni di Noventa Vic. regolarmente affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta e componente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in qualità di organo e che svolgano attività a Noventa Vicentina; si terrà conto nel caso di più soggetti aventi queste caratteristiche:
    - \_ dell'esercizio dell'attività a Noventa Vicentina,
    - \_ dell'anno di affiliazione,
    - \_ della partecipazione a campionati a carattere nazionale, regionale o provinciale,
    - \_ dell'attività giovanile,
    - \_ del centro avviamento sportivo (CAS) autorizzato dal Coni,
  - b) società o gruppi sportivi di Noventa Vicentina affiliati ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, ma non componente dello stesso; si terrà conto nel caso di più soggetti aventi queste caratteristiche:
    - \_ dell'esercizio dell'attività a Noventa Vicentina,
    - \_ dell'anno di affiliazione,
    - \_ della partecipazione a campionati a carattere nazionale, regionale o provinciale,
    - \_ dell'attività giovanile,
  - c) società, gruppi o associazioni che richiedono una palestra ma che non praticano sport tipicamente svolti in palestra (es ciclisti, calciatori, nuotatori, ecc)
  - d) società, gruppi o associazioni che non hanno sede nel Comune ma non operano a scopo di lucro,
  - e) società o gruppi o associazioni che operano a scopo di lucro con precedenza a quelli di Noventa Vicentina

## **ART: 32 CONTRIBUZIONE A CARICO DEI RICHIEDENTI CONCESSIONARI DELLE STRUTTURE SPORTIVE**

1. Il Comune chiederà, in ragione all'utilizzo, un eventuale contributo per l'uso degli impianti e per le spese delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, rifiuti, acqua, ecc); verrà richiesto altresì il deposito di una adeguata cauzione, da restituire dopo l'uso nel caso in cui il concessionario non abbia apportato danni alla struttura ed alle attrezzature esistenti.
2. La contribuzione di cui al comma precedente può quantificarsi in una somma di denaro da versare al Comune in base alle ore di utilizzo.
3. L'importo orario e l'entità della cauzione vengono fissati dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione Consiliare.
4. La Giunta Comunale, previo parere della predetta Commissione, potrà prevedere tariffe agevolate per particolari casi, deliberandone la motivazione e dovrà invece opportunamente aumentare le tariffe per coloro che operano a scopo di lucro.

## **CAPO V ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE E DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

### **Art. 33 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED AL DISTRETTO SCOLASTICO**

1. Qualsiasi contributo agli Istituti Scolastici per attività didattiche, ricreative, culturali, progettuali, di scambi culturali, ecc. dovrà essere presentato e trattato con le modalità previste nel presente regolamento per i contributi straordinari.

### **Art. 34 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI**

1. A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.
2. Il Comune riconosce che le scuole materne pubbliche non statali svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità e può stipulare con esse convenzioni.
3. La Giunta nei limiti della disponibilità dello stanziamento specifico inserito nel bilancio di previsione, sentita l'apposita Commissione Consiliare, si impegna ad assegnare alla Scuola Materna non Statale un contributo che in ogni caso non potrà superare la misura del disavanzo esposto nel bilancio delle Scuole stesse.  
Qualora invece dal consuntivo risultasse un disavanzo superiore alla quarta rata del contributo assegnato, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, potrà erogare un ulteriore contributo a copertura del disavanzo stesso, previo accertamento delle cause di tale disavanzo debitamente documentate.

4. Le sovvenzioni di cui al comma 3 vengono concesse in 4 rate trimestrali così distribuite:

- a. le prime tre rate entro il 30.3, 30.6 e 30.9 dell'anno di competenza del contributo;
- b. la quarta rata entro il 28 febbraio dell'anno successivo previa presentazione del rendiconto finanziario dell'anno precedente. Se da tale consuntivo dovesse emergere un disavanzo inferiore a quello dell'ultima rata di contributo la stessa sarà erogata in misura pari al disavanzo stesso. Per motivi contingenti il contributo può essere dato con modalità diverse stabilite dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente.

5. La scuola materna per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza nei termini di cui all'art. 5 – comma 4 – allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola in osservanza della normativa vigente;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola;
- g) osservare la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per tutto il personale.

#### Art. 35 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

1. Il servizio di trasporto viene effettuato dal Comune di Noventa Vicentina.

## Capo VI

### TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

#### Art. 36 - FINALITA' E CONTRIBUTI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui al precedente capo II.

3. Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del sessanta per cento dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo sarà effettuata a risultato raggiunto.

#### Art. 37 – CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

1. Il Comune, ai sensi del D.Lg. 1.9.1918, n. 1446, convertito nella legge 17.4.1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito e individuate in apposito provvedimento del Consiglio Comunale con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

2. I lavori con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo potranno essere eseguiti a cura dei privati frontisti.

## **Cap VII**

### **INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **Art. 38 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

1. Il Comune può aderire ad associazioni nazionali (ANCI, UNIONE COMUNI, ecc) o ad altre associazioni di enti locali, o di altra natura.

2. L'adesione si conferma automaticamente anche per l'anno successivo, salvo disdetta espressa da parte degli organi collegiali del Comune, ed i contributi associativi vengono corrisposti dai responsabili dei servizi, annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, o nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla associazione, restando escluso dall'obbligo del contributo per l'anno successivo.

4. Eventuali contributi straordinari alle predette associazioni devono essere deliberate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 39 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI**

1. Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

#### **Art. 40 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI RELIGIOSE**

1. Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente allo 0,5 per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, tenuto conto dei costi delle manifestazioni e comunque non oltre il 70% della spesa.

#### **Art. 41 - ULTERIORI SUSSIDI**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta, sentita la Commissione competente, ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo

stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi .

#### Art. 42 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare vantaggi economici di modesta entita' quali:

a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;

b) servizi di ristoro , in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;

c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunita';

d) ogni altra piccola utilita' .

2. Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al uno per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

#### ART. 43 ALBO DEI BENEFICIARI

1. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, e' tenuto ad istituire ed aggiornare annualmente l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, ai quali sono stati erogati benefici economici, nell'anno precedente.

2. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati nel seguente modo:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative ed assistenza scolastica;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari.

3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;

- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

4. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

5. L'albo è predisposto dall'Ufficio Ragioneria e viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per due mesi; della sua adozione, che avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

6. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

7. Il Comune provvede alla informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.



## CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

### ART. 44 – VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e valorizzare il centro storico, l'Amministrazione Comunale può concedere prestiti agevolati o contributi a fondo perduto a titolari di attività commerciali, o privati proprietari di immobili aventi destinazione (anche parziale) commerciale-artigianale, localizzati nel centro.
2. Tali prestiti agevolati o contributi a fondo perduto devono essere motivati dalla realizzazione di un restauro, un ammodernamento, un miglioramento estetico funzionale dell'immobile, del negozio, dell'attività commerciale-artigianale.
3. Le modalità dell'erogazione del finanziamento o contributo ed il loro ammontare verranno stabiliti in appositi bandi che la Giunta Comunale approverà dopo l'esecutività del bilancio annuale di previsione che contenga la necessaria dotazione finanziaria.

### ART. 45 – QUANTIFICAZIONE DEL PRESTITO O DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. I prestiti o contributi a fondo perduto dovranno essere erogati tenendo conto dei preventivi di spesa che verranno presentati.
2. I prestiti potranno essere quantificati al massimo nel 50% della spesa effettiva, mentre i contributi al massimo nel 25% della spesa effettiva.

### ART. 46 – ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE

1. Le istanze saranno valutate dalla II Commissione Consiliare ed accolte o respinte dalla Giunta Comunale.
2. La liquidazione del finanziamento o del contributo avverrà a consuntivo con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica che dovrà accertare l'esecuzione delle opere o interventi e verificare i documenti, anche fiscali, giustificativi delle spese.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 47 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, che abroga e sostituisce il precedente, entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. La ripubblicazione sarà curata dall'Ufficio Segreteria, qualora la delibera di C.C. di adozione del presente regolamento abbia superato il controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO e sia divenuta perciò esecutiva.

